

La norma, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 17, circa il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012, destina le economie di cui all'art. 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al ripianamento dei debiti pregressi delle istituzioni scolastiche ovvero al finanziamento delle spese per supplenze brevi e di funzionamento ivi comprese quelle per le attività di cui all'art. 78, comma 31 della legge n. 388/2000; infatti, il comma 9 del citato art. 64 destinava i predetti risparmi all'incremento delle risorse contrattuali stanziare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall'anno 2010.

L'intervento, modificando soltanto la destinazione delle risorse innanzi indicate, risulta **priva di effetti finanziari**.

**Comma 15** Al fine di garantire il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti previdenziali nonché le operazioni di utilizzo delle somme relative l'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate a decreto di natura del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

#### **Articolo 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

**Comma 1.** La disposizione è diretta a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, bloccando per gli anni 2011, 2012 e 2013 i trattamenti economici individuali previsti dai rispettivi ordinamenti al livello di quelli del 2010, fatta eccezione per gli incrementi corrispondenti all'entrata a regime delle misure dell'IVC. Tenuto conto delle altre disposizioni limitative del costo del lavoro pubblico contenute nell'articolo 9 e non disponendo, comunque, degli elementi informativi necessari a quantificare gli effetti della disposizione sulle amministrazioni non comprese nell'ambito di applicazione del dlgs. 165/2001 e successive modificazioni, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione possono essere considerati solo a consuntivo.

#### ***Comma 2 (riduzione stipendi manager pubblici)***

La disposizione contiene le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche riducendo, nella percentuale del 5 per cento, i trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a 90.000 euro annui lordi e fino a 150.000 euro annui lordi, e nella percentuale del 10 per cento i trattamenti economici complessivi superiori a 150.000 euro annui lordi.

Una valutazione di massima del numero di dipendenti potenzialmente interessati dall'applicazione della norma può essere effettuata sulla base dei dati disponibili relativi alle unità di personale ed alle retribuzioni medie di fatto della rilevazione Conto Annuale 2008.

La rilevazione Conto Annuale si riferisce alle sole amministrazioni comprese nell'ambito di applicazione del dlgs. 165/2001, per le rimanenti amministrazioni comprese nella lista S13 elaborata dall'ISTAT non sono, al momento, disponibili gli elementi informativi di interesse.

I dati della rilevazione Conto Annuale 2008 individuano le seguenti unità di personale con trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui riferite al 31/12/2008 del settore statale e del settore pubblico non statale: